



FIGC

COMUNICATO STAMPA



Roma, 9 gennaio 2014

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.**

RIUNIONE GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2014

**1. Ricorso A.C. BELLARIA IGEA
MARINA SRL**

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Fioretti Daniele seguito gara Cuneo/Bellaria Igea Marina del 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 17.12.2013)

2. Ricorso A.C. PISA 1909 S.S. A.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Cia Michael seguito gara Lecce/Pisa del 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 17.12.2013)

RESPINTO

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Cia Michael a 2 giornate effettive di gara.



3. Ricorso CALC. ROBERT GUCHER

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Frosinone/Perugia del 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Robert Gucher ad 1 giornata effettiva di gara.

4. Ricorso Sig. NINNI CORDA

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Lumezzane/Savona del 21.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al sig. Ninni Corda a 3 giornate effettive di gara.

